



**MOZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA
nella seduta del 01 Luglio 2009**

Oggetto: Autorizzazione Sanitaria – Legge Regionale 22/2002 – art.193 T.UU.LL.SS.
Presentata dal Consigliere dott. Cosimo Tomaselli

Premesso

- ✓ Che il Ministro della Sanità forniva la propria interpretazione dell'obbligo di autorizzazione per i libero professionisti già nel 1999, affermando: “quando lo Studio o Gabinetto si identifica, sotto il riflesso dell'attività professionale, con la persona che tale attività direttamente vi esercita, l'autorizzazione del Sindaco si risolverebbe in una superflua duplicazione del titolo di abilitazione professionale”
- ✓ Che in data 29 Maggio 2007 il Consiglio approvava all'unanimità una mozione con la quale si invitava la Federazione Regionale degli Ordini dei Medici ad aprire un tavolo di confronto con la Regione Veneto al fine di ridiscutere le prestazioni di particolare complessità di cui alla LR 22/2002
- ✓ Che l'Assemblea Nazionale dei presidenti CAO riunita a Taormina il 26-27 Novembre 2008 approvava all'unanimità un documento nel quale si affermava che “*gli odontoiatri libero-professionisti esercenti una professione intellettuale, come soggetti non accreditati e/o convenzionati con il SSN non rientrano nella normativa di cui alle norme di razionalizzazione del SSN di cui al D.Lgs 30 Dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e pertanto non sono soggetti al Regime Autorizzatorio all'esercizio ivi previsto*”
- ✓ Che la magistratura ha più volte confermato la non assoggettabilità dei libero professionisti all'obbligo di autorizzazione, anche in provincia di Venezia tra l'altro con una sentenza che recita: “ritenuto che pertanto non possa essere utilizzata la normativa regionale per integrare il precetto penale di cui all'art. 193 del T.UU.LL.SS., neppure per il mancato intervento della normativa regolamentare di dettaglio, potendo ciò peraltro determinare la vigenza di differenti precetti penali sul territorio dello Stato, e violando comunque le indicazioni chiaramente date dalla citata normativa” (27.03.2008)
- ✓ Che nel comune di Venezia tra alcuni uffici comunali e ASL è in atto uno scambio di corrispondenza nella quale si afferma che “l'art.193 del T.UU.LL.SS, per la parte sanzionatoria tutt'ora vigente, trova applicazione anche per gli studi odontoiatrici” intendendo con “studi odontoiatrici”, alla luce della corrispondenza in atto, anche gli studi dei “*libero-professionisti esercenti una professione intellettuale, come soggetti non accreditati e/o convenzionati con il SSN*”
- ✓ Che tale interpretazione rappresenta anzitutto una limitazione dell'esercizio libero professionale di tutti i medici iscritti all'Ordine, misconoscendo il valore giuridico dell'abilitazione all'esercizio e dell'iscrizione all'Albo professionale

Tutto ciò premesso il consiglio OMCeO di Venezia ritiene inapplicabile l'art. 193 del T.UU.LL.SS. ai libero professionisti e pertanto qualora un collega divenisse oggetto di interpretazioni non in linea con quanto sopra espresso, quest'Ordine si attiverà presso tutte le sedi istituzionali che gli sono proprie a tutela e difesa di tutti gli iscritti della Provincia di Venezia.